

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 19/06/2020

FATTO

Il ricorrente è titolare di un Buono Postale Fruttifero (BPF) del valore nominale originario di lire 250.000 (euro 129,11), sottoscritto il 24.09.1990 e appartenente alla serie "Q/P". Rappresenta che la data di emissione è successiva all'entrata in vigore del Decreto del Ministro del Tesoro del 13.06.1986 e che il BPF cartaceo riporta la precedente serie "P" su cui sono stati apposti i timbri con la dicitura sul fronte della serie "Q/P" e sul retro la tabella dei tassi prevista dal citato D.M. Eccepisce al riguardo che il timbro sovrapposto alla tabella originale stampata sul retro del BPF, recante il recepimento del D.M. 1986, indica i nuovi tassi di interesse fino al 20° anno, mentre, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, non dispone nulla, tale per cui non è stato modificato il rendimento originariamente previsto. Il ricorrente riferisce che l'intermediario avrebbe offerto di liquidare la somma di euro 1.280,00 in luogo di quella spettante quantificata in euro 2.713,98. Chiede, pertanto, al Collegio di condannare l'intermediario alla corresponsione dell'importo ancora dovuto in conformità a quanto previsto per la serie "P".

L'intermediario convenuto eccepisce quanto dedotto dal ricorrente evidenziando che:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il BPF costituito dal cartaceo della serie "P", ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.M. 13.06.1986, reca il timbro sul fronte e sul retro di appartenenza alla serie "Q/P" e riporta sul retro le condizioni economiche riferite alla serie "Q";
- il rendimento relativo alla serie di appartenenza è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) e un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto;
- i timbri, indicanti l'appartenenza alla serie "Q/P", sono stati apposti in modo conforme a quanto disposto dal citato D.M., che prevede la modifica dei tassi indicati dalla stampigliatura originaria;
- il contenuto del D.M. era conosciuto, o avrebbe dovuto esserlo, da parte del sottoscrittore;
- l'importo rimborsato è stato quantificato in conformità alle previsioni del D.M. citato.

Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso per infondatezza.

DIRITTO

La questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso dei BPF emessi entrambi in data successiva all'emanazione del D.M. 13/6/1986. Al riguardo, occorre rilevare che l'art. 5 del citato Decreto dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi."*

Nel caso *de quo*, dalla documentazione in atti emerge che l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione e che per i primi vent'anni, abbia soddisfatto la richiesta del ricorrente. Tuttavia, la griglia con i nuovi tassi riportata sul retro del BPF si riferisce soltanto al rendimento fino al 20° anno. Conseguentemente con riferimento ai tassi di interesse relativi al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, l'intermediario avrebbe dovuto applicare le condizioni previste dalla tabella originariamente apposta sul retro dei BPF.

In conformità a quanto previsto dalla giurisprudenza ordinaria (Cfr. Cassazione civile, sezioni unite n.13979/2007) e da quella dell'Arbitro (Cfr. Collegio di Bari, decisione n.8536/2019; Collegio Bologna decisioni n.2/2018 e n.11696/2017; Collegio Torino, decisioni n.2571/2018 e n.10705/2017) a tutela dell'affidamento del sottoscrittore dei BPF, questo Collegio ritiene debba darsi prevalenza a quanto risulta dal titolo, atteso che: *"la tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte della modalità di comunicazione all'interessato della intervenuta nuova prescrizione ministeriale. (...) E' quindi erroneo ritenere, (...), che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività della variazione per il risparmiatore."* (Cfr. Cassazione civile, sezioni unite n.3963/2019).

Pertanto, con riferimento al BPF sottoscritto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei titoli, il rendimento indicato sul retro corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P" nel periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, nei limiti del *petitum*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto al buono serie Q/P, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986, il tutto nei limiti della domanda.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI